




COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



COMUNE DI VILLALAGO

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO

per la gestione del Lago di Scanno
e per la disciplina della pesca e dei natanti

approvato

dal Consiglio Comunale di Scanno con deliberazione n. 01 del 22 marzo 2018
e dal Consiglio Comunale di Villalago con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2018

I Comuni di Scanno e di Villalago, titolari del diritto di pesca nelle acque del Lago di Scanno, dichiarato “*bene di uso pubblico dei due accennati Comuni*”, disciplinano con il presente Regolamento l’esercizio del diritto di pesca e l’uso delle acque per la navigazione interna, in considerazione del fatto che “*Le acque del lago rimangono promiscue indivise in ragione di metà per ciascun comune*”.

Il Lago di Scanno è designato sito di importanza comunitaria (SIC) con l’approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche approvate con DGR n. 562 del 5 ottobre 2017 per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per il SIC IT7110101 Lago di Scanno ed Emissari.

L’esercizio del diritto esclusivo di pesca e di navigazione deve conformarsi alle norme e agli strumenti di conservazione e tutela delle specie e degli habitat naturali e seminaturali previste dalle specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali.

INDICE

Art.		Pag.
Titolo I – Principi generali		
1	Oggetto e finalità	2
2	Definizioni	3
3	Gestione - Utilizzo spazi pubblici	3
Titolo II – Disciplina della pesca		
4	Ambito di esercizio della pesca sportiva e dilettantistica	4
5	Esercizio della pesca	5
6	Modalità e divieti di pesca	6
7	Periodi di divieto di pesca	7
8	Prelievi e dimensioni minime del pescato	7
Titolo III – Disciplina dei natanti		
9	Autorizzazione	9
10	Contributo di stazionamento	10
11	Tipologie dei natanti	10
12	Concessione temporanea	10
13	Concessione attracchi comunali	11
Titolo IV – Vigilanza – Disposizioni finali		
14	Vigilanza sull’esercizio della pesca e dei natanti	11
15	Sanzioni amministrative	12
16	Disposizioni finali	13

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Lago di Scanno e delle sue pertinenze al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema lacustre e dell'ambiente naturale e per promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali e disciplinando l'esercizio della pesca, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

2. I Comuni di Scanno e Villalago perseguono i seguenti obiettivi:

- a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
- b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
- c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
- d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;
- e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona nel Lago di Scanno;
- g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie di pesca consentite;
- h) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

3. I Comuni di Scanno e di Villalago promuovono forme di attività alieutica nelle acque lacustri, quale espressione culturale delle popolazioni locali, per un utilizzo razionale ed ecosostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione con gli enti locali e le parti sociali.

4. L'esercizio della pesca nelle acque del Lago di Scanno è concesso dai due Comuni a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca per le acque interne di cat. B, oltre, ove previsto, di regolare permesso comunale, previo pagamento del corrispettivo di concessione, con le modalità di seguito indicate, e nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

5. È vietata qualsiasi forma di pesca professionale.

6. Le concessioni all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica sono rilasciate nel rispetto della prioritaria esigenza di conservazione della ittiofauna lacustre. Le acque sottoposte alla disciplina di diritto esclusivo di pesca sono perimetrare con apposite tabelle di segnalazione con la scritta: *Comune di "Acque sottoposte al diritto esclusivo di*

pesca" Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale di Scanno n. 01 del 22 marzo 2018 e del Consiglio Comunale di Villalago n. 00 del ...".

7. Il presente regolamento disciplina, altresì, la navigazione sullo specchio lacustre.

8. I due Comuni promuovono la pratica di altre attività turistico-sportive sulle acque lacustri, quali il canottaggio, il windsurf, le escursioni in barca ed in pedalò, etc.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- ✓ *lago*: il bacino lacustre del Lago di Scanno;
- ✓ *pesca*: ogni atto diretto alla cattura di fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e le modalità consentite;
- ✓ *pesca sportiva e dilettantistica*: attività alieutica esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro;
- ✓ *pesca professionale*: attività alieutica economica esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione;
- ✓ *natante*: imbarcazione di dimensioni ridotte a remi e/o a vela e/o con motore come previste al successivo art. 11;
- ✓ *licenza di pesca*: bollettino relativo al versamento su c/c postale del corrispettivo previsto dalla Regione Abruzzo.
- ✓ *permesso comunale di pesca*: bollettino relativo al versamento di quanto previsto al successivo art. 5, per l'esercizio della pesca nel Lago di Scanno.

Art. 3 (Gestione- Utilizzo spazi pubblici)

1. La gestione della pesca sul Lago di Scanno è di competenza esclusiva dei Comuni di Scanno e di Villalago, perché, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 27 aprile 2017 n. 28, non trovano applicazione per le acque del Lago di Scanno le disposizioni regionali previste dalla predetta legge per le acque interne della Regione Abruzzo.

2. I due Comuni possono avvalersi, per la gestione e per la vigilanza sulla pesca, della collaborazione di associazioni piscatorie locali o altre associazioni legalmente riconosciute, con le quali stipulare regolari convenzioni.

3. I Comuni di Scanno e di Villalago, in accordo con quanto indicato nel piano di gestione relativo al Lago di Scanno in qualità di sito SIC cod. IT7110101 e della relativa relazione di incidenza, effettuano l'attività di ripopolamento. Tali interventi di ripopolamento potranno essere realizzati anche mediante l'attività diretta del Centro Ittiogenico ubicato presso la sede dell'Associazione Pescatori Sportivi di Scanno e Villalago, in località Acquevive. I Comuni potranno avvalersi, per il relativo supporto tecnico-scientifico, della collaborazione del Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", individuato dalla Regione Abruzzo quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività di gestione del patrimonio

ittico e degli ambienti acquatici della nostra regione, o di qualsiasi altro ente competente in materia e riconosciuto nelle sedi istituzionali.

4. I Comuni di Scanno e Villalago possono stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con Enti Pubblici che perseguono finalità di tutela, salvaguardia ed incremento del patrimonio ittico e ambientale.

5. È vietato occupare con manufatti, pontili, recinzioni e con ogni altro tipo di opere o strutture anche amovibili e semiamovibili, le rive, le sponde, la superficie acquea del lago e le aree pertinenziali, salvo la realizzazione di interventi da parte dei Comuni di Scanno e di Villalago, previa valutazione di compatibilità, e da parte di privati, debitamente autorizzati dai due Comuni.

6. È vietato asportare e danneggiare la vegetazione riparia esistente, effettuare nuovi impianti di specie arborea, arbustiva, erbacea. È vietata, altresì, ogni tipo di coltivazione orticola nell'area di proprietà demaniale dei due Comuni.

7. È vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nelle aree demaniali comunali costituenti le rive e le sponde del lago, dove è vietato, altresì, l'uso di bracieri, griglie e barbecue. Nelle stesse aree è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio o attendamento.

8. Su tutta l'area lacustre è vietato installare striscioni e pannelli pubblicitari, ad eccezione di quelli di carattere temporaneo installati in occasione di manifestazioni sportive, che dovranno comunque essere autorizzati dai Comuni. Potranno essere posizionati pannelli di carattere informativo e/o educativo corrispondenti ai modelli predisposti dai due Comuni e dagli stessi autorizzati.

9. È vietato asportare, modificare, spostare e manomettere:

- a) le boe di segnalazione;
- b) i cartelli segnaletici posizionati sullo specchio d'acqua e sulla terra ferma;
- c) i dispositivi di illuminazione.

10. Su tutta l'area lacustre è vietato abbandonare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere. I rifiuti prodotti dagli utenti dovranno essere raccolti in contenitori di proprietà degli stessi e smaltiti negli appositi centri di raccolta.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 4

(Ambito di esercizio della pesca sportiva e dilettantistica)

1. La pesca sportiva e dilettantistica è consentita su tutta la superficie del lago riconosciuta ai Comuni di Scanno e di Villalago per i diritti di pesca. Essa può essere esercitata sia dalla riva sia dalla barca.

Art. 5
(Esercizio della pesca)

1. La pesca sportiva e dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia munito della regolare licenza di pesca per acque interne di Cat. B, del tesserino regionale segnacature, con l'indicazione della giornata di pesca prima di iniziare l'attività piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio e, ove è obbligatorio, del permesso di pesca rilasciato dai Comuni di Scanno e di Villalago.

2. Prima dell'inizio dell'attività di pesca occorre munirsi del permesso comunale, costituito dall'attestato di versamento del corrispettivo di concessione previsto dall'art. 1, comma 3, secondo gli importi determinati dai due Comuni e riportati nel Tariffario approvato dagli Organi competenti dei due Comuni.

3. Il pagamento del corrispettivo di concessione deve essere effettuato direttamente a uno dei due Comuni, con una delle modalità specificamente previste e indicate nel Tariffario.

4. La ricevuta di versamento deve riportare: la dicitura "*Permesso comunale di pesca nel Lago di Scanno*", la tipologia di permesso (Giornaliero - Settimanale - Mensile - Annuale) e il giorno per il permesso giornaliero (GG/MM/AAAA) o i giorni di inizio e fine per il permesso settimanale o mensile, o l'anno per il permesso annuale (AAAA), il nominativo, la data ed il luogo di nascita del pescatore richiedente. I permessi giornaliero, settimanale e mensile scadono alle ore 24.00 dell'unico o ultimo giorno di utilizzo. Il permesso annuale è valido ed utilizzabile dal 1° gennaio dell'anno in corso al 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Le tariffe relative ai permessi saranno determinate annualmente dagli organi competenti dei due Comuni di Scanno e di Villalago, distinguendole secondo la seguente scala temporale: 1 (un) giorno - giornaliero; 7 (sette) giorni - settimanale; 30 (trenta) giorni - mensile; annuale. In caso di mancata determinazione delle nuove tariffe, si intendono applicate quelle previste nell'anno solare precedente.

6. Sono esentati dal pagamento del permesso comunale di pesca:
- a) i residenti nei Comuni di Scanno e Villalago;
 - b) i nativi nei due Comuni, anche se non residenti;
 - c) parenti di 1° grado di cittadini nati o residenti in uno dei due comuni;
 - d) coloro che siano coniugati o conviventi con persone native o residenti in uno dei due comuni;
 - e) coloro che siano proprietari di unità abitativa ubicata in uno dei due Comuni ovvero affittuari con contratto di locazione annuale, regolarmente registrato, di un'unità immobiliare abitativa in uno dei due Comuni.

Per le tipologie indicate ai precedenti punti c), d) ed e) il pescatore dovrà munirsi di un attestato rilasciato dal Comune interessato che certifichi i requisiti per l'esonero dagli oneri aggiuntivi.

7. L'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è gratuito e non richiede l'obbligo della licenza di pesca e del permesso comunale di pesca, purché muniti di idoneo documento di riconoscimento e tesserino regionale segnacature, per:

- a) i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

- b) i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti;
- c) i pescatori che hanno superato il settantesimo anno di età.

8. I minori di anni 14 possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca e del tesserino segnacatture e, ove previsto, del permesso di cui al comma 1); l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne che lo accompagna.

9. Gli introiti dovranno essere iscritti in specifico capitolo di bilancio e saranno utilizzati esclusivamente per interventi mirati alla tutela e all'incremento della fauna, nonché finalizzati agli interventi complessivi di recupero ambientale ed ecologico del bacino lacustre.

Art. 6

(Modalità e divieti di pesca)

1. Costituisce esercizio lecito di pesca sportiva ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi di seguito riportati:

- a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio massimo di metri 3, con lenza armata con non più di due ami;
- b) pesca al lancio con esca artificiale, con moschiera o camoliera con un massimo di cinque ami;
- c) è vietata la pesca con le mani, a strappo e subacquea;
- d) è vietata la pesca con esca viva o pesce morto manovrato;
- e) il pescato che non può essere trattenuto va rilasciato in acqua nel minor tempo possibile e usando le migliori precauzioni nelle operazioni di slamatura; è consigliato l'uso del guadino;
- f) è vietato l'utilizzo di qualsiasi rete o bilancia da pesca;
- g) è vietato l'uso del sangue liquido o solido o comunque manipolato;
- h) nell'utilizzo di natante o belly boat ai fini dell'esercizio della pesca è obbligatorio l'uso del giubbotto o cintura salvagente;
- i) è vietato abbandonare esche, pesci e rifiuti in genere lungo le rive del lago. I Comuni di Scanno e Villalago garantiranno la tutela e la pulizia delle rive del bacino lacustre programmando interventi periodici e mirati di concerto con l'Associazione Pescatori o terzi qualora le acque del lago dovessero essere date in gestione;
- j) è assolutamente vietato immettere nelle acque del lago di Scanno nuove specie di pesci senza apposita autorizzazione da richiedersi preventivamente alle due Amministrazioni Comunali;
- k) al fine di meglio tutelare la fauna ittica pregiata presente nel bacino lacustre, le Amministrazioni comunali di Scanno e Villalago possono vietare l'uso dell'ecoscandaglio o di altre apparecchiature tecnologicamente avanzate;
- l) i comuni di Scanno e Villalago possono prevedere specifiche limitazioni al fine di meglio tutelare le specie ittiche presenti nel lago di Scanno;

- m) al titolare di licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze della pesca;
- n) è consentito l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino), nonché la detenzione in quantità non superiore a gr. 500.

2. L'esercizio della pesca sportiva dalla barca o altro natante ancorati a riva o a fondo, è consentita solo dove non è possibile esercitare la pesca dalla riva con la canna, con o senza mulinello.

3. Le competizioni di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate dal preposto Ufficio comunale competente, previo coordinamento con l'altro Comune.

Art. 7

(Periodi di divieto di pesca)

1. L'esercizio della pesca sportiva è consentito durante tutto l'anno ad eccezione dei seguenti periodi di divieto durante i quali è vietata la pesca delle specie sotto indicate:

- a) carpa: dal 1° maggio al 30 giugno;
- b) persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio;
- c) tinca: dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) trota fario: dall'ultimo lunedì di settembre al primo venerdì di marzo dell'anno successivo;
- e) coregone: dal 15 dicembre al 31 gennaio;
- f) luccio: dal 15 gennaio al 15 marzo.

2. La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto. La pesca al luccio da natante o da belly boat è vietata dalle ore 20.00 alle ore 06.00. La sola pesca alla carpa è consentita anche nelle ore notturne, rispettando comunque i termini indicati al primo comma del presente articolo ed al quarto comma dell'articolo 8.

Art. 8

(Prelievi e dimensioni minime del pescato)

1. Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:

- a) trota fario e macrostigma cm 22
- b) coregone cm 28
- c) barbo cm 35
- d) cavedano cm 20
- e) tinca cm 25
- f) persico reale cm 15
- g) persico trota cm 20
- h) luccio tra i cm 70 e i cm 90. (È fatto divieto trattenere esemplari di misura inferiore ai 70 cm e superiore ai 90 cm. Per la pesca al luccio è fatto obbligo di utilizzare un cavetto di acciaio con misura minima di 30 cm utilizzando ami con più ardiglioni (ancorette o simili)).

2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Nelle acque del lago di Scanno, ciascun pescatore non professionista può catturare, per ogni giornata di pesca e nel rispetto delle dimensioni di cui al comma 1):

- a) non più di 1 (una) trota;
- b) non più di 4 (quattro) coregoni;
- c) non più di 1 (una) tinca;
- d) non più di 7 (sette) persici reali;
- e) non più di 1 (un) luccio.

4. Ai fini dell'attività di pesca alla carpa, i pescatori devono:

a) utilizzare contemporaneamente non più di due canne della lunghezza massima di 4 metri, armate di un solo amo, usando montature con piombi di peso non inferiore a 50 grammi;

b) essere dotati di un materassino pneumatico per la slamatura, utilizzando esclusivamente ami singoli con il divieto quindi per gli ami multipli;

c) utilizzare esclusivamente esche del tipo boilies (di diametro inferiore a 40 mm), pellets e granaglie purché cotte;

d) utilizzare un guadino con apertura della rete di almeno 80 cm;

e) usare obbligatoriamente la tecnica di innesco cosiddetta "hair rig", con amo completamente scoperto, che consiste nel posizionare l'esca su un breve terminale posto qualche centimetro a valle dell'amo, in modo da permettere al pesce di aspirare l'esca, ma non di inghiottire l'amo. In questo modo l'amo ferra il pesce in bocca e può essere estratto facilmente;

f) utilizzate adeguati parastrappi (shock leader): si tratta di spezzoni di finale di lenza con diametro e carico di rottura maggiori rispetto al filo raccolto nel mulinello. Ciò permette che durante la fase di lancio lo strappo subito dalla lenza venga assorbito, e il piombo non venga perso.

g) È assolutamente vietato trattenere il pesce catturato e lo stesso deve essere rilasciato in modo da non arrecare danno. Il pesce allamato, va trattato con cura, va liberato senza toglierlo dall'acqua, con la massima attenzione, bagnandosi le mani prima di toccarlo.

h) Il pesce sotto misura minima deve essere liberato con la massima cura possibile, senza salparlo dall'acqua, senza toccarlo con le mani e tagliando il nylon vicino all'amo.

i) Prima di iniziare l'attività, il pescatore dovrà segnare sul tesserino segnacatture la giornata di pesca. Al termine della giornata, è obbligatorio segnare il numero di catture nell'apposito spazio e le caratteristiche biometriche del pescato (peso e lunghezza). È obbligatorio effettuare la segnatura con mezzi indelebili. Subito dopo le operazioni di misurazione, e dopo aver annotato quanto richiesto sul tesserino, il pescato dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua con la massima cautela facendo attenzione a non danneggiarlo.

TITOLO III DISCIPLINA DEI NATANTI

Art. 9 (Autorizzazione)

1. Il presente regolamento disciplina inoltre le funzioni amministrative relative al demanio lacuale determinando i criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dell'area demaniale, per la realizzazione e la fruizione di pontili per ormeggio e l'attracco dei natanti e l'imbarco.

2. Disciplina la navigazione nello specchio d'acqua in conformità con le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni

3. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate da boe galleggianti.

4. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo con idrovolanti e con altro tipo di aeromobile nonché il prelievo e lo scarico di acqua nel lago con aeromobile a scopo di esercitazioni.

5. È consentita la navigazione a vela solo con i natanti della lunghezza massima di 8,00 (otto) mt.

6. Dopo il tramonto e prima dell'alba è vietata la navigazione con qualsiasi tipologia di natante, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, secondo comma.

7. I natanti devono essere dotati dei mezzi di salvataggio e dispositivi di sicurezza.

8. È fatto obbligo a tutti i proprietari dei natanti stazionanti nel Lago di Scanno, o prima dell'immissione nelle acque, di denunciare le proprie imbarcazioni a uno dei due Comuni, specificando la località dove le stesse sono o saranno normalmente attraccate.

9. Ogni imbarcazione stazionante sulle acque del lago, escluse quelle riservate al noleggio (es. pedalò), dovrà essere munita di contrassegno numerico rilasciato dal Comune al quale si è comunicata l'immissione del proprio natante e al quale verrà versato un contributo di stazionamento annuale.

10. I due Comuni potranno rilasciare fino ad un massimo di 30 (trenta) contrassegni ciascuno.

11. Eventuali variazioni relative all'autorizzazione di stazionamento dovranno essere segnalate al Comune di competenza per gli opportuni aggiornamenti e, in caso di ritiro del natante dalle acque del lago, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Comune competente per territorio, con la riconsegna del relativo contrassegno.

12. I proprietari di imbarcazioni riservate al noleggio dovranno munirsi di regolare licenza da rilasciarsi da una delle Amministrazioni competenti per territorio, che stabiliranno annualmente il contributo dovuto tenendo conto della specie del natante utilizzato.

Art. 10

(Contributo di stazionamento)

1. L'importo del contributo di stazionamento di cui all'art. 9, comma 9, sarà stabilito annualmente e in modo concorde dai Comuni di Scanno e di Villalago. In assenza di delibera annuale si intenderà rinnovato l'importo in vigore nell'anno solare precedente.

2. Il pagamento del contributo di cui al precedente comma deve essere effettuato direttamente a uno dei due Comuni, con una delle modalità specificamente previste ed indicate nel Tariffario.

3. La ricevuta di versamento deve riportare: la dicitura "Contributo stazionamento annuo di natante sul Lago di Scanno", il nominativo, la data e il luogo di nascita del richiedente. Il contributo avrà validità per l'anno solare di emissione.

4. Gli introiti dovranno essere iscritti dai due Comuni in specifico capitolo di bilancio e saranno utilizzati esclusivamente per interventi mirati alla tutela e all'incremento della fauna, nonché finalizzati agli interventi complessivi di recupero ambientale ed ecologico del bacino lacustre.

Art. 11

(Tipologie dei natanti)

1. Le imbarcazioni stazionanti sul Lago di Scanno non potranno avere una lunghezza superiore ai 6 (sei) metri.

2. È fatto obbligo a tutti i proprietari di imbarcazioni a motore già stazionanti nel lago o di quelle che si intende calare, di munire le stesse di motore antinquinamento (elettrico ovvero a 4 tempi). I motori dovranno avere una potenza massima di 4 cv.

3. Deroga alle previsioni dei precedenti commi del presente articolo è consentita:

- a) per le imbarcazioni da diporto gestite da operatori turistici, in possesso di uno speciale permesso rilasciato dai due Comuni, da rinnovarsi annualmente, che dovranno comunque essere munite di motore antinquinamento o elettrico;
- b) in caso di manifestazioni sportive o turistiche in cui sarà necessario l'impiego di imbarcazioni a motore superiore alla potenza prescritta;
- c) ai mezzi di vigilanza, di soccorso pubblici e di chi sia in possesso di specifiche deroghe temporali rilasciate dai due Comuni.

Art. 12

(Concessione temporanea)

1. Tutti coloro che intendono calare in acqua le imbarcazioni per una singola giornata, debbono munirsi preventivamente del necessario permesso comunale e attenersi a quanto previsto dal presente regolamento.

2. La domanda va inoltrata al Comune competente per territorio, anche mediante posta elettronica, con l'indicazione della tipologia dell'imbarcazione e la data in cui si prevede di calarla in acqua.

3. Al rilascio del permesso, trasmesso per posta elettronica dagli Uffici del Comune, il richiedente effettuerà il versamento della relativa quota fissata dal Comune e riportata nel Tariffario, la cui ricevuta dovrà essere conservata e presentata agli organi di vigilanza in caso di specifico controllo, unitamente alla copia della mail relativa al permesso concesso.

4. Il rilascio del permesso è vincolato dal limite massimo previsto per la singola giornata che non può superare n. 5 (cinque) unità per ciascun Comune.

Art. 13

(Concessione attracchi comunali)

1. Con la realizzazione dei pontili Comunali, è possibile richiedere preventivamente il permesso di attracco all'Amministrazione Comunale competente per territorio, previo versamento del relativo canone stabilito dai due Comuni.

TITOLO IV VIGILANZA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Vigilanza sull'esercizio della pesca e dei natanti)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi e del presente regolamento sull'esercizio della pesca e dei natanti e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli Agenti di vigilanza dipendenti della Provincia, nonché ai militari dell'Arma dei Carabinieri, agli Agenti di Polizia Municipale, oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Assicurano la vigilanza di cui al comma 1, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con i due Comuni che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti, anche i seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

- a. volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute;
- b. guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

5. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel lago dal pescatore.

Art. 15
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalle norme di legge ivi comprese quelle in materia di pesca e di navigazione interna, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comportano, in analogia a quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni delle Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, che individua all'art. 17 l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative.

- a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale (articolo 5 Regolamento - L.R. 28/2017, art. 30, comma 1, lett. a);
- b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino segnacature o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le catture effettuate (articolo 5, comma 1, e articolo 8, comma 7 Regolamento - L.R. 28/2017, art. 30, comma 1, lett. b);
- c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento e L.R. 28/2017, comma 1, lett. c);
- d) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata (art. 7 Regolamento e L.R. 28/2017, comma 1, lett. n);
- e) da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni pesce pescato in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 Regolamento;
- f) da euro 25,00 a euro 500,00 per la pesca in mancanza del permesso rilasciato dai Comuni di Scanno e Villalago, ai sensi dell'articolo 5 Regolamento;
- g) da euro 25,00 a euro 500,00 per coloro i quali stazionano un'imbarcazione nelle acque del lago senza che la stessa sia munita del contrassegno numerico rilasciato dal Comune di competenza, a fronte del versamento della quota annuale di cui all'art.9 Regolamento;
- h) da euro 25,00 a euro 500,00 per coloro i quali non comunicano al Comune di competenza eventuali variazioni relative all'autorizzazione di stazionamento e in caso di ritiro del proprio natante dalle acque del lago, non ne dà allo stesso comunicazione con la riconsegna del relativo contrassegno;
- i) da euro 25,00 a euro 500,00 per coloro i quali calano un'imbarcazione nelle acque del lago anche per brevi periodi, senza che essa sia munita del contrassegno numerico rilasciato dal Comune di competenza, a fronte del versamento dei diritti comunali, secondo quanto indicato all'articolo 12 Regolamento;

- j) da euro 25,00 a euro 500,00 per il non rispetto della tipologia e della potenza massima indicata per i motori installati sulle imbarcazioni che stazionano o che si intende calare nelle acque del lago, ai sensi dell'articolo 11 Regolamento;
- k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dai Comuni di Scanno e Villalago; la sanzione è raddoppiata se la semina o immissione non autorizzate riguardano specie ittiche non autoctone (art. 6 Regolamento e L.R. 28/2017, comma 1, lett. k).

3. I due Comuni introitano le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiegano tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento e la vigilanza, nonché per interventi complessivi di recupero ambientale ed ecologico del bacino lacustre.

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di merito contenute in leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dei due Comuni.

3. Il presente regolamento potrà essere modificato solo di comune accordo tra le due Amministrazioni qualora condizioni di carattere economico, turistico o di altra natura ne dovessero dettare le necessità.

4. Le concessioni e autorizzazioni in atto sono confermate fino alla data di scadenza prevista nel relativo disciplinare sottoscritto fra le parti, fatte salve le esigenze di pubblico interesse riconosciute dai due Comuni di Scanno e di Villalago.